



**Comune di Pordenone**

**Comune di Roveredo in Piano**



**REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL  
FONDO DI PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE**

**ai sensi dell'art. 11 della LR 14 del 31-5-2002 e s.m.i. nella versione antecedente le modifiche introdotte dalla LR  
29 del 21/7/2017**

**e a seguito chiusura del procedimento di contrattazione decentrata territoriale.**

Testo approvato con deliberazione della Giunta comunale del Comune di Pordenone n. .... del ....., pubblicata dal ..... al ..... Il regolamento pertanto è entrato in vigore il .....

Testo approvato con deliberazione della Giunta comunale del Comune di Roveredo in Piano n. .... del ....., pubblicata dal ..... al ..... Il regolamento pertanto è entrato in vigore il .....

## SOMMARIO

ART. 1. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE .....	3
ART. 2. FIGURE DI RESPONSABILITÀ E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI.....	4
ART. 3. COSTITUZIONE, QUANTIFICAZIONE ED EROGAZIONE DEL FONDO .....	7
ART. 4. COMPILAZIONE DEGLI ALLEGATI E CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO.....	9
ART. 5. RIDUZIONI DEL FONDO.....	12
ART. 6. PAGAMENTO DEL FONDO .....	13
ART. 7. DISPOSIZIONE TRANSITORIE E ENTRATA IN VIGORE.....	13

## **ART. 1. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento ha per oggetto l'utilizzo del fondo per la progettazione e l'innovazione ed è emanato ai sensi dell'art.11 della L.R. 31/05/2002 n.14, e s.m.i.
2. L'attribuzione del fondo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne, allo sviluppo di conoscenze, di capacità professionali e ed incremento della produttività e risultati raggiunti.
3. Il presente documento disciplina criteri e le modalità di riparto del fondo per la progettazione e l'innovazione, stabiliti a seguito di contrattazione decentrata integrativa e recepiti in regolamento di organizzazione ex art. 11 c. 3 della LR 14/2002.
4. Il presente regolamento si applica qualora il personale tecnico dipendente dell'Amministrazione sia chiamato a ricoprire ruoli di responsabilità previsti dalla legge per lo svolgimento di attività dettagliate nei successivi articoli, finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche.
5. Il fondo è riconosciuto per le attività inerenti:
  - a. Responsabile unico del procedimento (RUP);
  - b. la progettazione, la progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti;
  - c. la direzione dei lavori, il coordinamento delle sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e i collaudi.
6. Per dare diritto alla liquidazione dei compensi, l'opera deve rispondere alle caratteristiche riportate di seguito. Le stesse devono essere esplicitamente indicate dal dirigente/Segretario comunale in caso di assenza di dirigenti, nel provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro e di calcolo della ripartizione del fondo, sulla base della natura dell'opera da realizzare:
  - a) deve contenere le caratteristiche e gli elaborati previsti dall'art. 17 al 43 del DPR 207/2010. Sono sempre ammissibili nel caso in cui per l'esecuzione dei lavori sia necessario svolgere le fasi di progettazione come disciplinate dalla vigente disciplina.
  - b) deve avere per oggetto attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria. Gli incentivi non sono ammissibili nei casi di lavori in economia e di interventi di manutenzione ordinaria, salvo che il RUP certifichi la necessità dello svolgimento di un'attività progettuale conforme alla disciplina vigente<sup>1</sup>;

---

<sup>1</sup> Deliberazione della Corte dei Conti sez. controllo Marche n. 141/2014. Art. 11 comma 9 bis LR 14/2002, aggiunto da art. 7 comma 1 LR 25 del 16/10/2015 e modificato dall'art. 2 comma 13 della LR n. 33 del 29/12/2015.

- c) per l'affidamento dei lavori non deve essere stata utilizzata la procedura semplificata "in economia" <sup>2</sup>, ossia mediante le seguenti modalità:
- o in amministrazione diretta;
  - o per cottimo fiduciario;
  - o col sistema misto, cioè parte in amministrazione diretta e parte per cottimo fiduciario.
- d) l'iter della procedura di appalto d'opera o del lavoro deve essere giunto alla fase della pubblicazione del bando o della spedizione delle lettere di invito <sup>3</sup>.

7. Nel caso le attività citate al precedente comma 5 vengano svolte da soggetti esterni all'amministrazione, la quota parte del fondo relativo a dette attività costituisce economia <sup>4</sup>.
8. In caso di contratti misti in cui i lavori siano prevalenti rispetto a servizi e/o forniture e chiaramente identificabili in sede contrattuale, il fondo deve essere correlato alla sola quota a base di gara relativa a lavori.

## **ART. 2. FIGURE DI RESPONSABILITÀ E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI**

1. Costituiscono ruoli di responsabilità le seguenti attività cui spetta la ripartizione del fondo di progettazione ed innovazione, quale compenso per l'assunzione di responsabilità connesse a specifiche prestazioni svolte, che ne costituiscono pertanto presupposto necessario.
2. Le funzioni e responsabilità assegnate, oggetto del presente regolamento, possono anche non rientrare nelle mansioni ordinarie della qualifica funzionale ricoperta costituendo, anche per tale motivo, diritto alla liquidazione degli incentivi.

- a) Responsabile unico del procedimento.

Possono assumere il ruolo di responsabile unico del procedimento i dipendenti, anche di qualifica non dirigenziale, che rispondono ai requisiti previsti all'art. 5 della L.R. 14/2002 ed agli artt. 3-4 del D.P.Reg. 165/2003.

Ai sensi dell'articolo 4 comma 3 del citato Regolamento, tenuto anche conto del principio di sussidiarietà, il responsabile del procedimento assume anche il ruolo del responsabile dei lavori ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

- b) Incaricati dell'attività di verifica della documentazione progettuale propedeutica alla validazione del progetto, di cui agli art. 52, 53 e 55 del D.P.R. 207/2010 per il periodo di vigenza, o analogo disposizione del nuovo codice.

---

<sup>2</sup> Deliberazione della Corte dei Conti sez. controllo Toscana n. 15/2013 e art. 11 comma 9 bis LR 14/2002 aggiunto da art. 7 comma 1 LR 25 del 16/10/2015 e modificato dall'art. 2 comma 13 della LR n. 33 del 29/12/2015.

<sup>3</sup> Deliberazione della Corte dei Conti sez. controllo Campania n. 17/2013 e DM Infrastrutture n. 84 del 17/3/2008

<sup>4</sup> Deliberazione della Corte dei Conti, sez. controllo Lombardia n. 247/2014

Possono assumere il ruolo di verificatore, i tecnici abilitati all'esercizio della libera professione, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, che abbiano maturato un'esperienza in ambito progettuale di almeno cinque anni anche in qualità di libero professionista.

Ai sensi dell'art.47, comma 2 del Regolamento di cui al DPR 207/2010 per il periodo di vigenza (o analoga disposizione del nuovo codice) le strutture che possono svolgere l'attività di verifica dei progetti, sono:

- a. per lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, l'unità tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale Organismo di ispezione di tipo B;
- b. per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:
  - 1) l'unità tecnica di cui alla lettera a);
  - 2) gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni;
  - 3) gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti, dotate di un sistema interno di controllo di qualità, ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
- c. per lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro per opere puntuali e inferiore alla soglia di euro 5.278.000 di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 per il periodo di vigenza, per opere a rete, il responsabile del procedimento, sempreché non abbia svolto le funzioni di progettista, ovvero gli uffici tecnici della stazione appaltante anche non dotati di un sistema interno di controllo di qualità.<sup>5</sup>

I soggetti verificatori non devono aver partecipato a nessun titolo alla fase progettuale oggetto di verifica.

- c) Progettisti titolari formali dell'incarico che assumono la paternità intellettuale dell'opera firmando tutti i relativi documenti costitutivi.

Possono assumere il ruolo di progettisti i tecnici abilitati all'esercizio della professione, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, ovvero i tecnici diplomati in servizio alla data presso gli enti, che siano inquadrati in profilo professionale tecnico con svolgimento o collaborazione in attività di progettazione da almeno 5 anni (requisiti di cui all'art. 253, comma 16 del D.Lgs. 163/2006 per il periodo di vigenza e art. 216 del nuovo codice).

- d) Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in esecuzione, soggetto incaricato all'esecuzione dei compiti di cui all'art.91 e 92 del D.Lgs.81/2008.

---

*5. Per sistema interno di controllo di qualità, si intende:*

*a) per l'attività di verifica di progetti relativi a lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'[articolo 28, comma 1, lettera c\), del codice](#), un sistema coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001;*

*b) per l'attività di verifica di progetti relativi a lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, un sistema di controllo, formalizzato attraverso procedure operative e manuali d'uso.*

Possono assumere il ruolo di coordinatore per la sicurezza i tecnici in possesso dei requisiti di cui all'art.98 del D.Lgs.81/2008 e che abbiano adempiuto all'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio, previsto dall'allegato XIV del D.Lgs.81/2006.

Ai sensi dell'art.151 del D.P.R. 207/2010 (o analogo disposizione del nuovo codice) per il periodo di vigenza, quando il coordinatore per la sicurezza in esecuzione non svolga anche il ruolo di direttore dei lavori, ad esso deve essere attribuito anche il ruolo di direttore operativo.

- e) Direttore dei lavori e gli incaricati dell'ufficio di direzione lavori come previsto dagli articoli 147 e 148 del D.P.R. 207/2010 per il periodo di vigenza (o analogo disposizione del nuovo codice).

Possono assumere il ruolo di direttore dei lavori i tecnici abilitati all'esercizio della professione, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, che abbiano maturato un'esperienza in ambito progettuale e di direzione lavori o direzione operativa di almeno cinque anni anche in qualità di libero professionista.

- f) Collaudatore.

Possono assumere il ruolo di collaudatore i tecnici abilitati all'esercizio della professione, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali e, dall'entrata in vigore del DLgs 50/2016 secondo i requisiti ivi prescritti,

- g) Collaboratori dei soggetti e per le attività e caratteristiche indicate nel precedente comma;

3. Costituiscono incarico di collaboratore cui spetta la ripartizione del fondo di progettazione ed innovazione di cui alla precedente lett. g), gli incaricati che, pur non assumendo i ruoli di cui al comma 1, partecipano alle attività di cui all'art.1 comma 5 in veste di collaboratore tecnico-giuridico, ad esclusione delle attività svolte dal coordinatore per la sicurezza ed il collaudatore che rivestono ruoli di figure autonome di garanzia; in via esemplificativa sono collaboratori gli incaricati che partecipano direttamente al procedimento di realizzazione dell'opera mediante contributo intellettuale, giuridico, tecnico per lo svolgimento dell'attività diretta ed indiretta del responsabile unico del procedimento, dei progettisti, della direzione dei lavori, mediante la predisposizione di elaborati, documenti grafici e/o descrittivi facenti parte del progetto e della sua esecuzione.
4. Non rientrano nella categoria dei collaboratori gli addetti alla programmazione e controllo, gli addetti al confezionamento di atti processuali, gli addetti alla gara d'appalto, gli addetti alle procedure di esproprio, gli addetti alle attività di accatastamento e gli addetti alla gestione contratti fino al collaudo che svolgono funzioni amministrative latamente accessorie, ma che non risultano espletare compiti strettamente connessi a quelli per i quali è possibile la corresponsione del fondo.<sup>6</sup>
5. Gli affidamenti delle attività di cui all'art.1 comma 5 sono effettuati con provvedimento del dirigente/responsabile di P.O. preposto alla struttura competente prima dell'avvio delle attività di progettazione mediante atto di composizione del gruppo di lavoro. Il gruppo di lavoro è costituito attingendo a personale interno, salvo che nell'organico manchino, quantitativamente o qualitativamente, adeguate professionalità. Va garantita, laddove possibile, una opportuna

---

<sup>6</sup> Delibera della Corte dei Conti – Lombardia n.132/2014/PAR del 20/03/2014 e deliberazione della Corte dei Conti – Veneto n.568/2015/PAR del 16/12/2015

rotazione del personale abilitato in servizio, in relazione ai carichi di lavoro, alle effettive conoscenze e competenze, alle attitudini e ai risultati conseguiti in incarichi già svolti.

6. Ai fini del comma 5, il dirigente/responsabile di P.O. preposto alla struttura competente effettua una ricognizione del personale mediante richiesta di disponibilità al conferimento degli incarichi di cui al comma 1.
7. L'espletamento degli incarichi di cui al comma 1, non deve in ogni caso arrecare pregiudizio al regolare svolgimento dei compiti di istituto.
8. Il dirigente/responsabile di P.O. preposto alla struttura competente, può con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione del fondo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia effettivamente svolto nel frattempo; lo stesso dirigente/responsabile del servizio verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
9. L'atto di conferimento dell'incarico riporta il nominativo dei dipendenti incaricati a ricoprire le funzioni di responsabilità individuate al comma 1 con l'indicazione dei compiti assegnati a ciascuno.
10. Gli incarichi di cui sopra sono assoggettati alla disciplina del codice di comportamento nazionale ed aziendale adottato dall'Amministrazione.
11. Le quote parti del fondo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive dell'accertamento di effettivo espletamento degli incarichi, costituiscono economie.
12. Non costituiscono economie e non sono comprese negli allegati di calcolo, le attività che presuppongono un titolo abilitativo specialistico non posseduto dai dipendenti dell'amministrazione (o l'uso di strumentazioni di cui l'amministrazione non è dotata).
13. Il presente articolo non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

### **ART. 3. COSTITUZIONE, QUANTIFICAZIONE ED EROGAZIONE DEL FONDO**

1. L'amministrazione destina a un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera, comprensivo di oneri assicurativi e previdenziali e dell'IRAP<sup>7</sup>, in base alla quantificazione indicata nella seguente tabella:

TIPO OPERA	CLASSE DI IMPORTO	% INCENTIVO
COMPLESSA	FINO A 750.000,00	2,0%
	FRA 750.001 E 1.500.000	1,9%

---

<sup>7</sup> Deliberazione della Corte dei conti sez. di controllo Emilia Romagna n. 543/2010

	FRA 1.500.001 E 5.000.000	1,8%
	FRA 5.000.001 E 25.000.000	1,6%
	SUPERIORE A 25.000.000	1,4%
NON COMPLESSA		1,0%

2. Si definisce complessa un'opera nella quale ricorrano contemporaneamente almeno due delle seguenti circostanze:
- a. necessità di variare il Piano Regolatore Generale Comunale; l'approvazione del progetto preliminare in Consiglio Comunale costituisce adozione di variante agli strumenti urbanistici vigenti;
  - b. l'opera richiede:
    - i. una progettazione multidisciplinare con attività specialistiche che si traduce in sub progetti specialistici;
    - ii. oppure comprende soluzioni tecniche progettuali che si configurano come innovative, sperimentali o originali, specie in relazione alla salubrità ambientale, al contenimento dei costi di gestione complessivi e quindi alla riduzione della spesa complessiva;
    - iii. oppure quando l'opera comprende almeno tre delle categorie di lavorazioni generali o speciali (OG e OS) indicate all'articolo 3 e nell'allegato A) del previgente Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e ss.mm.ii.
  - c. l'opera è soggetta ad autorizzazioni, pareri, nulla osta o procedure di consultazione sovra comunali; la circostanza deve essere motivata dal responsabile unico del procedimento;
  - d. l'opera è realizzata in regime di delegazione amministrativa intersoggettiva, avvalimento o assimilabile;
  - e. i tempi di progettazione sono ridotti per motivi contingibili e d'urgenza; tale circostanza deve essere dichiarata e motivata dal responsabile unico del procedimento prima della fase di avvio della progettazione.
3. Le condizioni di cui al precedente comma sono contenute negli atti deliberativi della Giunta comunale in sede di approvazione del progetto.
4. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito tra i soggetti incaricati delle attività di cui all'art.2 comma 1 del presente regolamento.
5. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini; a tal fine per ogni centro di costo attinente l'esecuzione di opere pubbliche verrà istituito apposito capitolo per la raccolta di questa specifica percentuale purché il responsabile del




centro di costo abbia provveduto alla presentazione di proposte di utilizzazione attinenti a quanto previsto dalla normativa che verranno vagliate dal Segretario Generale; diversamente in assenza di proposte ovvero inconsistenza delle stesse le somme entreranno nella disponibilità dell'Amministrazione che ne deciderà la destinazione.

6. Il totale degli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non può superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, con esclusione delle voci accessorie.
7. Il controllo del rispetto del limite del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, di cui al comma 6, è effettuato in collaborazione con l'ufficio personale, in sede di redazione dell'atto di liquidazione e sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene liquidata e costituisce economia.
8. In caso di errori od omissioni progettuali o comunque ad imperizie che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, non è corrisposto il fondo ai progettisti e ai loro eventuali collaboratori.
9. La determinazione del fondo è disposta dal dirigente preposto o direttamente dal Segretario Comunale in mancanza di figure dirigenziali, a seguito di proposta adeguatamente motivata del responsabile unico del procedimento al momento della costituzione del gruppo di lavoro mediante relazione di accompagnamento agli allegati di calcolo meglio indicati nell'articolo successivo, e può essere aggiornato durante tutte le fasi progettuali dell'opera fino alla fase esecutiva; nel caso in cui non faccia parte del gruppo di lavoro, la determinazione del fondo può essere disposta anche dal funzionario incaricato di P.O. dell'unità operativa di competenza.

#### ART. 4. COMPILAZIONE DEGLI ALLEGATI E CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. Di seguito si riportano le modalità di compilazione degli allegati di calcolo ed i criteri di ripartizione del fondo incentivante:
  - a. **CAMPI INIZIALI:** il foglio di calcolo richiede la compilazione di alcuni campi di testo relativi al nome e codice dell'opera pubblica e alla fase di compilazione della scheda. Tali dati in fase di stampa compariranno su ogni allegato automaticamente.



- b. **ALLEGATO 1:** tabella di quantificazione del fondo complessivo in cui si devono inserire i campi relativi a: importo a base di gara, indicazione se opera complessa di cui all'art.3 comma 2, indicazione se vi è un ritardo nella progettazione esecutiva di oltre 30 gg per cause imputabili ai progettisti (accertabile solo a progetto esecutivo consegnato), indicazione se vi è un ritardo nelle istruttorie del RUP per cause imputabili allo stesso e/o ai suoi collaboratori (accertabile dal Dirigente sia nella fase progettuale – verifiche, validazioni,... – che nella fase esecutiva – istruttorie per perizie,...); tali circostanze comportano l'applicazione di una penale per il fondo del 20% rispettivamente per la parte relativa all'attività di RUP e per l'attività di progettazione, come indicato all'art.5 comma 1. Nel caso in cui il RUP sia anche P.O. va apposta una "x" nella relativa casella; ciò comporta una riduzione della percentuale spettante a lui ed ai collaboratori dal 20% previsto, al 10%.

Codice e titolo opera		
Fase compilazione scheda:	<b>composizione gruppo di lavoro</b>	<i>Scegliere dal menù a tendina la fase in cui viene compilata la scheda</i>
<b>CALCOLO DEL FONDO DI PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE</b>		
importo dei lavori	€ 382.437,00	<i>Indicare l'importo dei lavori a base d'asta</i>
importo del fondo	2,0%	7.648,74
quota parte destinata al personale	80%	<b>6.118,99</b>
quota parte accantonata per progetti di innovazione	20%	1.529,75
opera complessa	<b>X</b>	<i>Mettere una X se l'opera è complessa - art. 3 del Regolamento</i>
giorni di ritardo	35	<i>Indicare i giorni di ritardo nell'ultimazione del progetto esecutivo o dell'attività di p...</i>
percentuale del fondo erogabile	<b>80%</b>	
RUP con ruolo di P.O.	<b>X</b>	

Indicare l'importo a base di gara, compresa sicurezza

Il foglio di calcolo calcolerà automaticamente l'importo totale del fondo, la quota parte destinabile al gruppo di lavoro e la quota parte da accantonare per progetti ed innovazioni

Indicare il numero di giorni di ritardo rispetto al PEG

Mettere una "x" RUP coincidente con PO

- c. **ALLEGATO 2:** tabella di quantificazione del fondo per le varie attività; le quote del fondo relative alle attività di progettazione, esecuzione e collaudo sono ripartite tra gli addetti ai vari ruoli secondo delle percentuali che possono variare all'interno di un intervallo indicato (% MIN e % MAX) stabilito sulla scorta dell'importanza relativa ad ogni attività, in maniera da valorizzare la professionalità degli incaricati. In ogni caso la sommatoria per ogni attività o sotto attività deve essere 100% (es. la progettazione preliminare dovrà essere suddivisa tra i progettisti ed il coordinatore in progettazione in % variabili tra quelle indicate; a titolo esemplificativo se il RUP ritiene che le attività abbiano lo stesso peso ponderale verrà assegnato a ciascun ruolo il 50%, al contrario può essere assegnata una % maggiore al ruolo ritenuto più impegnativo mantenendo comunque inalterata la sommatoria delle %); dovrà essere indicato altresì se la relativa attività/ruolo è svolta da personale interno all'Amministrazione; in caso contrario tale casella non dovrà contenere nessun segno o scritta. Il foglio di calcolo è implementato da caselle che segnalano al compilatore eventuali errori sulla compilazione delle % di assegnazione. In automatico il foglio restituisce il totale del fondo che verrà effettivamente

ripartito tra i componenti del gruppo di lavoro e le eventuali economie che si dovessero verificare per attività non svolte internamente.

QUANTIFICAZIONE FONDO PER ATTIVITÀ						ALLEGATO 2			
ATTIVITÀ	%	IMPORTO	RUOLO	% MIN	% MAX	%	IMPORTO	SE ATTIVITÀ INTERNE BARRARE CON X	
RUP	25%	€ 1.529,75	RUP e collaboratori			100%	€ 1.223,80	x	
PROGETTAZIONE	PROGETTAZIONE PRELIMINARE	5%	€ 305,95	Progettista e collaboratori	60%	95%	60%	€ 146,86	x
				Coordinatore sicurezza in prog.	5%	40%	40%	€ 97,90	x
							100%		OK
	PROGETTAZIONE DEFINITIVA	16%	€ 979,04	Progettista e collaboratori	40%	90%	40%	€ 313,29	x
				Coordinatore sicurezza in prog.	10%	60%	60%	€ 469,94	x
							100%		OK
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	11%	€ 673,09	Progettista e collaboratori	40%	90%	40%	€ 215,59	x	
			Coordinatore sicurezza in prog.	10%	60%	60%	€ 323,08	x	
						100%		OK	
ESECUZIONE E COLLAUDO	33%	€ 2.019,27	Direttore lavori e collaboratori	30%	70%	30%	€ 605,78	x	
			Coordinatore sicurezza in exec.	20%	60%	58%	€ 1.211,56	x	
			Collaudatore	5%	15%	10%	€ 201,93	x	
						80%	€ 3.507,09	OK	
						TOTALE FONDO DA RIPARTIRE		€ 4.809,53	
						TOTALE ECONOMIE		€ 1.309,46	

Il Rup imposta le % relative alle varie attività e ruoli mantenendosi nei range prefissati

Deve essere inserita una "x" se l'attività indicata risulta essere svolta da personale interno all'Amministrazione, altrimenti lasciare campo vuoto

- d. **ALLEGATO 3:** tabella di ripartizione del fondo al gruppo di lavoro: indicare gli incaricati delle attività come definiti dagli atti di composizione/aggiornamento del gruppo di lavoro con le relative percentuali di competenza; la tabella indica il raggiungimento della corretta percentuale totale per singola attività e segnala il caso in cui le varie % devono essere reimpostate fino al raggiungimento del 100%; tali % sono a discrezione del RUP che coordina tutte le attività svolte, dalla progettazione all'esecuzione dell'opera pubblica.

RIPARTIZIONE FONDO AL GRUPPO DI LAVORO					ALLEGATO 3	
MANSIONE	NOME E COGNOME	%	IMPORTO			
RUP			0,00			
Collaboratore 1			0,00			
Collaboratore 2			0,00			
Collaboratore 3			0,00			
Collaboratore 4			0,00	REIMPOSTA %		
Progettista 1			0,00			
Progettista 2			0,00			
Progettista 3			0,00			
Collaboratore 1			0,00			
Collaboratore 2			0,00			
Collaboratore 3			0,00			
Collaboratore 4			0,00			
Collaboratore 5			0,00	REIMPOSTA %		
Coordinatore sic.		100%	0,00	OK	Non occorre impostare %, il Coordinatore per la sicurezza in prog. è figura autonoma di garanzia	
Direttore Lavori			0,00			
Direttore oper. 1			0,00			
Direttore oper. 2			0,00			
Direttore oper. 3			0,00			
ispettore cantiere			0,00	REIMPOSTA %		
Coordinatore sic.		100%	0,00			
Collaudatore		100%	0,00	OK	Non occorre impostare %, il Coordinatore per la sicurezza in exec. e il Collaudatore sono figure autonome di garanzia	

Il RUP compila i nominativi e le % relative all'attività svolta da ciascun componente il gruppo di lavoro. Per le attività di coordinatore della sicurezza e collaudatore non sono previste figure di collaboratore.

- e. **ALLEGATO 4:** check list di accertamento delle attività svolte da ogni singolo componente del gruppo di lavoro che va sottoscritta dal responsabile unico del procedimento e dal dirigente/responsabile di P.O. preposto alla struttura competente nonché da tutti i componenti il gruppo di lavoro.

CHECK LIST			ALLEGATO 4	
MANSIONE	NOME E COGNOME	FIRMA		
RUP			<i>Impostare nominativi del gruppo di lavoro.</i>	
			Data	
			Il RUP	
			Il Dirigente	

Tutti i campi sono compilabili: ruolo assegnato e nominativo. Le firme devono essere apposte nella copia cartacea o, in alternativa, con sottoscrizione elettronica (in tal caso scegliere dal menù a tendina la dicitura **"Documento firmato digitalmente D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii."**)

2. L'importo del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto ed esecuzione lavori si verificano dei ribassi o delle varianti che comportino la modifica dell'importo a base d'asta, sia in riduzione che in aumento.
3. Le somme occorrenti per la corresponsione del fondo sono riportate nel quadro economico dell'opera alla voce "Fondo di progettazione ed innovazione".

**ART. 5. RIDUZIONI DEL FONDO**

1. È prevista una riduzione del fondo progressiva dal 20% al 100% rispettivamente nelle attività del RUP e suoi collaboratori nonché nelle attività dei progettisti e collaboratori se si verificano ritardi (R) secondo il seguente prospetto:
  - a. 30gg < R ≤ 60gg → Riduzione del 20%
  - b. 60gg < R ≤ 90gg → Riduzione del 30%

- c.  $90\text{gg} < R \leq 180\text{gg} \rightarrow$  Riduzione del 50%
- d.  $R > 180\text{gg} \rightarrow$  Riduzione del 100%

2. Tali circostanze devono essere valutate dal dirigente/responsabile di P.O. preposto alla struttura competente avvalendosi, se necessario, dei cronoprogrammi contenuti nel Programma Esecutivo di Gestione. Tale possibilità non limita in ogni caso le decisioni del dirigente/responsabile di P.O. preposto alla struttura competente se lo stesso ritiene con adeguate motivazioni che gli eventuali ritardi riscontrati in tali cronoprogrammi non siano imputabili rispettivamente al RUP e ai progettisti.

#### **ART. 6. PAGAMENTO DEL FONDO**

1. La corresponsione del fondo è disposta dal dirigente preposto o direttamente dal Segretario Comunale in mancanza di figure dirigenziali, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti tramite compilazione e sottoscrizione della check list (ALLEGATO 4) da parte del gruppo di lavoro, validate dal RUP o dal dirigente se diverso dal RUP.
2. La liquidazione della quota del fondo destinata al personale avverrà in due soluzioni mediante apposito atto redatto dal dirigente della struttura preposta o dal Segretario comunale in mancanza di figure dirigenziali, nel seguente modo:
  - a. ad avvenuta pubblicazione del bando o della spedizione delle lettere di invito viene liquidata la parte del fondo relativa all'attività di progettazione;
  - b. ad avvenuta emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione; viene liquidata la restante parte del fondo.
3. In alternativa il fondo può essere liquidato in un'unica soluzione ad avvenuta emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione.

#### **ART. 7. DISPOSIZIONE TRANSITORIE E ENTRATA IN VIGORE**

1. Le norme del presente regolamento, si applicano alle opere o lavori per i quali gli incarichi sono stati attribuiti, secondo il proprio ordinamento, dal 1° gennaio 2015, data di entrata in vigore della modifica dell'art. 11 della LR 14/2002 come introdotta dalla legge finanziaria regionale 2015 (LR 27/2014), e trovano applicazione sino alla conclusione dei medesimi incarichi.
2. Per le opere o lavori e per gli atti di pianificazione per i quali gli incarichi sono stati attribuiti nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 e cioè in vigenza dell'art. 11 della LR 14/2002 antecedente alla riformulazione operata dalla LR 27/2014, sono applicabili le regole del precedente regolamento sino alla conclusione dei medesimi incarichi, con le seguenti modifiche in quanto introdotte dalla LR 23/2013, dalla LR 20/2015 (che dà regolazione all'art. 11 della LR 14/2002 nella formulazione anteriore alla sostituzione operata dal 1/1/2015 dalla LR 27/2014) e dalla LR 25/2015:

- a) l'importo degli incentivi per le opere o lavori è ridotto nella misura massima dell'1% (compresi oneri riflessi a carico dell'Ente e IRAP), salvo l'ulteriore incentivo massimo dell'1% qualora ricorrano i casi previsti dall'art. 3 comma 1) secondo periodo del precedente Regolamento del 3/5/2011 (le attività di RUP, le prestazioni relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza nonché alla direzione dei lavori sono tutte espletate dagli uffici);
  - b) l'incentivo è erogabile solo qualora l'attività di pianificazione urbanistica sia riferita in via puntuale e diretta alla progettazione di opere pubbliche inserite nel programma triennale dei lavori pubblici dell'ente; si esclude pertanto il diritto all'incentivo per tutte quelle attività di pianificazione territoriale che, quantunque funzionali e preordinate alla realizzazione di opere pubbliche, non si estrinsechino in un'attività di puntuale progettazione delle opere stesse, compresa l'attività relativa alla redazione di atti di pianificazione di carattere generale ancorché prevedano la localizzazione e la previsione di realizzazione dell'opera pubblica (piano regolatore o variante generale) <sup>8</sup>;
  - c) il totale degli incentivi complessivamente corrisposti per l'attività svolta nel corso dell'anno dal singolo dipendente, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo;
3. Per le opere o lavori e per gli atti di pianificazione i cui incarichi sono stati attribuiti prima del 01 gennaio 2014, sono applicabili le regole del precedente regolamento, con le seguenti modifiche:
- a) l'incentivo è erogabile solo qualora l'attività di pianificazione urbanistica sia riferita in via puntuale e diretta alla progettazione di opere pubbliche inserite nel programma triennale dei lavori pubblici dell'ente; si esclude pertanto il diritto all'incentivo per tutte quelle attività di pianificazione territoriale che, quantunque funzionali e preordinate alla realizzazione di opere pubbliche, non si estrinsechino in un'attività di puntuale progettazione delle opere stesse, compresa l'attività relativa alla redazione di atti di pianificazione di carattere generale ancorché prevedano la localizzazione e la previsione di realizzazione dell'opera pubblica (piano regolatore o variante generale) <sup>9</sup>;
3. Anche il dirigente di ruolo che ha partecipato al gruppo di lavoro di un'opera pubblica può beneficiare del fondo, per le attività svolte fino al 31 dicembre 2014.<sup>10</sup>
4. Per la determinazione del valore a base di gara di un atto di pianificazione, ferme restando le limitazioni ed esclusioni di cui ai precedenti commi, si applicano i parametri indicati ai commi 15 e 16 dell'art. 12 della LR n. 20 del 6/8/2015.
5. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue l'avvenuta esecutività della deliberazione di adozione.

=====

---

<sup>8</sup> Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie n. 7 del 2014 e Sezione Lombardia n.303/2015/PAR. Art. 12 commi 17 e 18 della LR 20 del 6/8/2015

<sup>9</sup> Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie n. 7 del 2014 e Sezione Lombardia n.303/2015/PAR. Art. 12 commi 17 e 18 della LR 20 del 6/8/2015

<sup>10</sup> Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie n. 11 del 9/3/2015, considerando le specifiche decorrenze previste dalla LR FVG 27/2014